

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE
RIFERIMENTI L.R. 16 AGOSTO 2001,N.20 E SUCC.MOD.
DGR 1124/2020 -DDR 747 del 23 settembre 2020

TRA

Circolo Cultura e Stampa Bellunese, con sede in Piazza Mazzini 18 Belluno (BL), codice fiscale e P.IVA 00736340258 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Sig. Daniele Trabucco, nato a _____ il _____

e

Azienda Pubblica di Servizi alla persona "Valle del Vanoi", con sede legale in Canal San Bovo (TN) via Danoli 15, codice fiscale e P.IVA 81002610228 - 00481180222, Settore attività; Residenza Sanitaria Anziani Ateco 87 30 00, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da Menguzzo Bruno nato a _____ il _____. in qualità di Legale Rappresentante.

Premesso che

il soggetto promotore, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato "A" alla DGR n. 337 del 6 marzo 2012, può promuovere tirocini presso un datore di lavoro, a beneficio di soggetti che rientrano nelle categorie di cui all'art. 3 dell'allegato "A" alla citata deliberazione,

Premesso inoltre che

il soggetto ospitante

- a) è in regola con la normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 ("Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"), con la normativa di cui alla L. n. 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- b) non ha in corso sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e, comunque, non ha effettuato licenziamenti collettivi negli ultimi sei mesi per mansioni equivalenti;
- c) non supera i limiti numerici di soggetti ospitati in esperienza di tirocinio di cui all'art. 5 dell'allegato A alla DGR 337/2012)

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

la convenzione ha per oggetto l'attivazione di tirocini su proposta di Circolo Cultura e Stampa Bellunese presso la sede di lavoro del soggetto ospitante sia in struttura per anziani che servizio assistenza domiciliare e/o altri servizi socio-sanitari inerenti al progetto formativo sito in Canal San Bovo (TN), Via Danoli 15.

Art. 2 – Principi della convenzione

le parti sono consapevoli che

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
2. Non possono essere attivati tirocini che facciano riferimento a profili professionali elementari connotati da compiti generici e ripetitivi, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 12 comma 6 dell'allegato "A" alla DGR n. 337/2012;
3. Prima dell'effettivo avvio di ogni tirocinio è necessario che il tutor didattico-organizzativo e il tutor aziendale redigano un progetto formativo utilizzando l'apposito schema predisposto dalla

Regione Veneto, compilato in ogni sua parte, nonché rispettivamente firmato dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;

Art. 3 – Disposizioni del tirocinio

le parti concordano che

1. L'individuazione dei soggetti per cui attivare un'esperienza di tirocinio avviene di comune accordo;
2. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché per la responsabilità civile per il tirocinante è costituita su una posizione assicurativa intestata a Circolo Cultura e Stampa Bellunese. Tale assicurazione deve coprire tutte le attività rientranti nel progetto formativo, anche se svolte al di fuori della sede aziendale in quest'ultimo indicata. Il soggetto intestatario delle assicurazioni è il soggetto tenuto alle dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nel caso di incidenti o infortuni avvenuti durante lo svolgimento del tirocinio o in attività rientranti nel progetto formativo;
3. Gli oneri finanziari della copertura assicurativa sono sostenuti da Circolo Cultura e Stampa Bellunese .

Art. 4 - Impegni del soggetto promotore

Le parti si danno atto che è obbligo del soggetto promotore

1. Compiere quanto sopra concordato;
2. Garantire che sia presente effettivamente la copertura assicurativa per il tirocinante;
3. Assicurare al tirocinante ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, prima dell'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa;
4. Verificare che il tirocinante non abbia già svolto un periodo di tirocinio col soggetto ospitante, fatta salva l'ipotesi di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 8 dell'allegato "A" alla DGR n. 337/2012 e quella di svolgimento di tirocini estivi di orientamento;
5. Indicare nel progetto formativo un tutor didattico-organizzativo e porre lo stesso nella condizione di poter esercitare la propria funzione definita all'art. 13 dell'allegato A della DGR 337/2012;

Art. 5 - Impegni del soggetto ospitante

Le parti si danno atto che è obbligo del soggetto ospitante

1. Compiere quanto sopra concordato;
2. Individuare nel progetto formativo, tra il personale stabilmente operante nell'unità operativa in cui si svolge il tirocinio, un tutor aziendale e porre lo stesso nelle condizioni di poter svolgere le proprie funzioni definite all'art. 13 dell'allegato A della DGR 337/2012;
3. Non utilizzare tirocinanti per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
4. Far svolgere il tirocinio in fascia diurna, con un impegno orario per il tirocinante non superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 dell'allegato "A" alla Dgr. 337/2012;
5. Fornire in uso, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro e i mezzi di protezione individuale, ove la tipologia di attività lo richieda;
6. Segnalare prontamente, qualora la posizione assicurativa del tirocinante sia stata costituita dal soggetto promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti, in modo tale da consentire a

quest'ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente;

7. Rilasciare al tirocinante un'attestazione dell'attività svolta durante il tirocinio e delle competenze acquisite dal tirocinante. A tal fine il soggetto promotore si impegna a collaborare alla valutazione delle competenze acquisite tramite il tutor didattico-organizzativo.
8. Comunicare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;

Art. 6 - Durata della convenzione

- la presente convenzione è sottoscritta per l'attivazione di tirocini da attivare presso il soggetto ospitante entro i termini concordati e calendari condivisi dalla sottoscrizione della presente convenzione, per tutti i corsi previsti dal suddetto DDR 747/20 su citato.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Belluno, 1 agosto 2021

Circolo Cultura e Stampa Bellunese

Daniele Trabucco

A.P.S.P. "Valle del Vanoi"

Il Presidente
Menguzzo Bruno